

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

Estratto da I TEMATICI, X-2025

SINGOLI CONTRATTI

diretto da Giovanni D'Amico

Michele Onorato

CLAUSOLA D'INTERPRETAZIONE



le parti a fermare il significato del contratto, a collocare il contenuto dell'accordo in una specie di immobilità oggettiva che nessuna interpretazione valga ad alterare.

La prassi della clausola d'interpretazione ha avuto origine nell'area di *common law* (1) e ha riguardato dapprima gli accordi internazionali. Poi essa si è diffusa rapidamente nell'area di *civil-law*, estendendosi agli accordi tra i soggetti dello stesso paese. Oggi la prassi è particolarmente radicata, tanto che la contrattazione moderna sembra trarre con sé una vocazione definitoria (2). Un rapido sguardo a tale prassi rivela infatti come pagine e pagine dei contratti siano dedicate a fissare il significato dei termini e degli enunciati utilizzati nel testo, elaborando una specie di vocabolario privato che sia complementare alla disciplina giuridica del rapporto. Nel concepire il regolamento dei reciproci interessi, i contraenti avvertono la preoccupazione di precisare anzitempo l'esatto contenuto delle loro espressioni, precludendo ogni plurivocità e, con essa, ogni incertezza, ogni lettura arbitraria e imprevedibile delle parole (3).

Da un'angolazione fenomenologica, sembrerebbe che la frequenza della clausola di interpretazione sia connessa all'importanza economica dell'affare: maggiore è questa, maggiore è la possibilità che il contratto contenga siffatta clausola. Un affare rilevante implica una disciplina articolata, un testo ricco e tendenzialmente compiuto. Alla moltiplicazione delle clausole concernenti la disciplina del rapporto corrisponde la moltiplicazione di definizioni e legende, di accordi linguistici i quali chiariscano il senso delle espressioni negoziali. Si può agevolmente ipotizzare che nell'accordo di fusione tra due grandi società sia contenuto un enunciato di questo tipo: « Con il termine

CLAUSOLA D'INTERPRETAZIONE

SOMMARIO: 1. Nozione, descrizione, funzione. — 2. Clausole aventi ad oggetto espressioni ambigue e clausole aventi ad oggetto espressioni inedite. — 3. Le tesi intorno alla natura e alla qualificazione della interpretazione convenzionale. — 4. *Segue*: la rilevanza giuridica all'interno delle norme sulla interpretazione. Gli effetti. — 5. I limiti della clausola d'interpretazione. — 6. La clausola sulla interpretazione.

1. *Nozione, descrizione, funzione.* — Quella di "interpretazione" o "interpretativa" è una clausola atipica, che non è espressamente prevista né regolata dalla legge. Estranea al discorso del legislatore, l'espressione "clausola di interpretazione" può essere utilizzata stipulativamente per designare ogni clausola volta a determinare il significato di un termine, di una locuzione, di una proposizione presente in un'altra clausola del contratto. In questa prospettiva, la clausola di interpretazione si direbbe una meta-clausola o clausola di secondo grado: una clausola che ha ad oggetto una clausola ulteriore e ha lo scopo di definire il senso delle parole contenute entro quest'ultima.

La clausola d'interpretazione configura dunque, innanzitutto, una convenzione semantica, la quale stabilisce il cosiddetto nesso di significazione, la relazione che corre tra il significante e il significato, tra la dichiarazione e il messaggio negoziale: "Con il vocabolo X si intende X1"; "Con l'enunciato X, Y, Z si intende X1, Y1, Z1".

Simili clausole sono assai comuni nella prassi contrattuale e dipendono, essenzialmente, dalla insopprimibile vaghezza del linguaggio. Dato che le parole recano un naturale tasso di equivocità, i contraenti si studiano di mettere le dichiarazioni al riparo dall'ambiguità, nell'idea che la stabilità dell'affare non possa prescindere dalla stabilità del testo. L'intrinseca polisemia del linguaggio spinge

(1) Sull'origine e sulla diffusione della prassi, si vedano A. BORTOLUZZA, *Forma e interpretazione nel negozio giuridico notarile. Il giurista e la logica scientifica*, Torino, Giappichelli, 1998, 51 ss.; G. SICCHIERO, *L'interpretazione del contratto e il principio nemo contra factum proprium venire potest*, in *Contr. impr.*, 2003, 2, 512 e ss.; F. VIGLIONE, *L'interpretazione del contratto nel common law inglese. Problemi e prospettive*, in *Riv. dir. civ.*, 2008 (Supplemento annuale di studi e ricerche), 151 ss.

(2) Di questa vocazione definitoria si avvede, già all'inizio degli anni settanta dello scorso secolo, F. ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, Milano, Giuffrè, 1972, 25.

(3) Si osserva che lo sforzo delle parti non sta esclusivamente nella negoziazione, nell'individuare l'intesa sull'assetto del rapporto, ma pure nell'individuare l'espressione linguistica più chiara ed efficace, come se la formazione del consenso dipenda e muova dall'elaborazione del testo: cfr. D. DI SABATO, *Il documento contrattuale*, Milano, Giuffrè, 1997, 100.

Clausola d'interpretazione

partecipazione si intende esclusivamente la partecipazione complessiva di cui sono titolari gli azionisti finanziari » (4).

Tuttavia, l'esigenza di preservare il testo da oscillazioni semantiche è fenomenologicamente e logicamente presente in ogni specie di contrattazione: così nel grande affare concluso tra multinazionali, così nella semplice locazione di immobile a uso abitativo tra Tizio e Caio. Anche in una simile ipotesi, si può immaginare l'inserzione di una clausola di questo tipo: « Per *utenze poste a carico del conduttore* si intendono soltanto i servizi di luce, gas, acqua e telefono ».

La clausola di interpretazione deriva insomma dall'esigenza di assicurare una stabile lettura del contratto. Essendo l'ambiguità una nota intrinseca di ogni linguaggio, tale clausola è pensabile in ogni latitudine o settore degli scambi.

2. *Clausole aventi ad oggetto espressioni ambigue e clausole aventi ad oggetto espressioni inedite.* — Si possono astrattamente distinguere due specie di clausola d'interpretazione.

La prima è volta a precisare il significato di una parola o di un'espressione equivoca, ossia di una parola o di un'espressione alle quali siano astrattamente associabili due o più sensi sulla base dei codici linguistici correnti. Pensiamo, ad esempio, all'espressione "crediti esigibili" contenuta in un accordo di cessione di un ramo d'azienda. Ora, l'espressione "crediti esigibili" si può intendere almeno in due sensi: in un primo, più rigoroso dal punto di vista tecnico-giuridico, il quale descrive la piena azionabilità della pretesa, in quanto il termine di adempimento sia scaduto e non vi siano altre vicende che precludano l'azione; in un secondo, meno rigoroso ma ormai diffuso nel discorso aziendalistico, il quale descrive la stima sulla garanzia patrimoniale del debitore e, dunque, le prospettive di ottenere il pagamento del credito.

Nell'inserire una clausola che precisi, associando l'uno o l'altro significato, il senso della locuzione "crediti esigibili", i contraenti provano a risolvere a monte l'ambiguità del testo, ossia la capacità di quest'ultimo di restituire non uno ma due o più contenuti. Una simile clausola ha pertanto in animo di ridurre la polisemia in monosemia, selezionando uno dei significati ricavabili dal termine o dall'enunciato. Qui i contraenti si limi-

tano a scegliere la relazione di significazione, cioè il nesso che corre tra uno o più segni linguistici (nel nostro esempio "crediti esigibili") e suoi possibili significati. Essi convengono che al termine X o all'enunciato X+Y, linguisticamente forieri dei significati X1 e X2 oppure X1+Y1 e X2+Y2, sia attribuito il senso X2 oppure il senso X2+Y2. In una tale ipotesi, le parti trascinano il significato delle espressioni nell'orbita di quelli registrati nei codici linguistici in uso.

La clausola assolve quindi a una tipica funzione di interpretazione se questa si intenda come processo diretto a superare il dubbio semantico.

La seconda specie di clausola di interpretazione si dà, invece, laddove le parti descrivano il significato di una parola o di una espressione inedita, ossia di una parola o di una espressione alle quali non sia associabile alcun senso sulla base dei codici linguistici correnti. Una clausola di tale specie postula che il termine o l'enunciato sia correntemente privo di un contenuto, siccome estraneo ai linguaggi generalmente utilizzati nella comunità sociale. In questo quadro, la clausola ha lo scopo di generare una relazione di significazione, convenendo che al termine X o all'enunciato X+Y, non ancora muniti di un significato registrato nei codici diffusi in un certo momento storico, sia attribuito il senso X1 oppure il senso X1+Y1. Qui le parti si pongono fuori dall'orbita dei codici linguistici correnti e svolgono una funzione, per così dire, poetica, dando un senso a espressioni sconosciute, forgiando simboli di linguaggio. Clausole di tale specie sono famigliari alla contrattazione delle imprese che forniscono beni o servizi caratterizzati da un grado tecnologico elevato. Ad esse è assegnato l'ufficio di determinare il senso delle espressioni che evocano la prestazione resa dall'impresa. Si tratta di parole le quali consistono, molto spesso, di neologismi o di sequenze alfanumeriche. In tali ipotesi, la clausola assolve a una tipica funzione di decodificazione — intesa la decodificazione come processo tipicamente linguistico che permette di trascorrere dal significante al significato — al punto che essa potrebbe più propriamente essere designata "clausola di decodificazione" (5).

In quanto diretta a chiarire il significato di

(4) L'esempio è preso da F. FERRO-LUZZI, *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premesse che" nel documento negoziale*, in *Quaderni romani di diritto commerciale*, a cura di B. LIBONATI e P. FERRO-LUZZI, Milano, Giuffrè, 2004, 33, nota 37.

(5) Per la distinzione tra il processo, logicamente precedente e tipicamente linguistico, della decodificazione e il processo, successivo e tipicamente giuridico, della interpretazione, sia consentito rinviare a M. ONORATO, *Decodificazione della proposta e nullità della clausola nel contratto stipulato dal consumatore*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, n. 5, 601-628.

termini o enunciati già censiti nei codici di linguaggio correnti e qui dotati di un certo tasso di equivocità, la clausola d'interpretazione è tipicamente quella della prima specie.

3. *Le tesi intorno alla natura e alla qualificazione della interpretazione convenzionale.* — La clausola di interpretazione sembra convocare i temi classici dell'interpretazione autentica o convenzionale in quanto essa reca degli evidenti tratti di affinità rispetto al cosiddetto negozio o contratto interpretativo. Con la conseguenza che, verso la nostra, si agitano i problemi che da tempo sono stati registrati con riguardo agli atti interpretativi dei privati.

Come noto, in base a una parte minoritaria della dottrina la rilevanza giuridica dell'atto di interpretazione compiuto dai contraenti si risolve nella fase ermeneutica. L'accordo con cui le parti precisino il senso del testo varrebbe esclusivamente ad indicare la comune intenzione, così fornendo un criterio per accertare il significato del contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1362 c.c. (6).

Secondo questo filone, l'interpretazione delle parti non configura un negozio giuridico ed è insuscettibile di costituire obbligazioni tra le parti. La rilevanza dell'accordo di interpretazione autentica tutta si riduce nella fase ermeneutica, in quanto l'accordo sul senso si limita a chiarire gli scopi condivisi dai contraenti ai quali l'interprete deve fare riferimento in presenza di un'oscillazione di senso.

L'orientamento prevalente, invece, pensa l'interpretazione autentica come negozio giuridico (7). La capacità di determinare il significato

del contratto dipende dall'essere questa interpretazione contratto a sua volta. Non è tra gli art. 1362 ss. c.c. che si rinviene la rilevanza giuridica la quale, bensì, è quella caratteristica del contratto. In particolare, si ipotizza che l'accordo interpretativo generi un vincolo tra i contraenti, obbligandoli a stare a un certo significato e, segnatamente, al significato tra loro convenuto (8).

Quest'ultima tesi genera tuttavia delle perplessità. Tra tutte, quella collegata alla questione di individuare quale sarebbe l'obbligazione avente titolo nel contratto o accordo interpretativo. Ipotizzando che tale obbligazione consista nel dovere (delle parti e del giudice) di intendere il testo del contratto in un certo modo, si pone la difficoltà di concepire un ipotetico obbligo di intendere. Si tratterebbe, infatti, di un obbligo inconciliabile rispetto all'alternativa adempimento-inadempimento (9). Paradossalmente, tale obbligo si dovrebbe reputare violato per il semplice fatto che un contraente nutra qualche dubbio sul significato concordato assieme all'altro contraente (10).

4. (Segue): *la rilevanza giuridica all'interno delle norme sulla interpretazione. Gli effetti.* — La grave difficoltà di ammettere un'obbligazione di

(6) C. GRASSETTI, *Interpretazione dei negozi inter vivos* (dir. civ.), in *Nss. D.I.*, VIII, 1962, 906; C. GRANELLI, *Riproduzione (e rinnovazione) del negozio giuridico*, in questa *Enciclopedia*, XL, 1989, 1068-1069; V. PESCATORE, *Cessione del contratto ed interpretazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 601; E. VIOLA e G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*², Roma-Bari, Laterza, 2000, 287-288; A. CRIVELLARO, *La rilevanza dei preamboli nell'interpretazione dei contratti internazionali*, in *Dir. comm. intern.*, 2001, 777 ss.; M. PROTO, *Termine essenziale e adempimento tardivo*, Milano, Giuffrè, 2004, 198-199; G. DE NOVA, « The law which governs this Agreement is the law of the Republic of Italy »: *il contratto alieno*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 1, 12 ss.

(7) Affermano esplicitamente la natura negoziale: G. GORLA, *La riproduzione del negozio giuridico*, Padova, Cedam, 1933, 38-39; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*², Napoli, Esi, 1994 (*Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino*), 400 ss.; E. MOSCATI, *Il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto in relazione al criterio di ermeneutica contenuto nel capoverso dell'art. 1362 del codice civile*, in *Giur. it.*, 1967, 1, 632; N. IRTI, *La ripetizione del negozio*

giuridico, Milano, Giuffrè, 1970, 61; A. CATRICALÀ, *Accertamento (negozio di)*, in *Enc. giur.*, I, 1988, 3; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, Cedam, 1992, 319; C.M. BIANCA, *Diritto civile*², III. *Il contratto*, Milano, Giuffrè, 1998, 445; A. GENTILI, *L'interpretazione autentica del contratto*, in *Contr. impr.*, 2001, I, 1122 (nonché *Id.*, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, II. *Tecnica*, Torino, Giappichelli, 2015, 454 ss.); A. SCALISI, *La comune intenzione dei contraenti. Dall'interpretazione letterale del contratto all'interpretazione secondo buona fede*, Milano, Giuffrè, 2003, 130-131; F. VOLPE, *L'interpretazione autentica del contratto tra esigenze di accertamento e principio di conservazione*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 3, 585.

(8) La tesi secondo cui i contraenti possano generare tra loro il vincolo di un certo sapere ha lontani e insigni fautori come F. CARNELUTTI, *Documento e negozio giuridico*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1926, I, 186 ss. e R. NICOLÒ, *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Id.*, *Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1989, 391. Essa è stata variamente ripresa da L. BOZZI, *Negozio di accertamento ed effetti non « meramente dichiarativi »*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 2, 207, nonché da M. FOGLIA, *Il contratto autoregolato: le merger clauses*, Torino, Giappichelli, 2015, 244-245, laddove ipotizza l'attitudine degli accordi interpretativi « di produrre effetti preclusivi ».

(9) M. ORLANDI, *Atti ricognitivi (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, Aggiornamento, X, 2002, 6; cfr. A. NUTI, *La simulazione del contratto nel sistema di diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1986, 62.

(10) Cfr. F. CARRESI, *La transazione*², in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, IX, Torino, Utet, 1966, 92.

Clausola d'interpretazione

opinione sembra rendere preferibile la tesi che colloca la rilevanza dell'interpretazione autentica all'interno del circuito ermeneutico, cioè nel processo che è volto ad assegnare un significato al testo negoziale. L'accordo sul significato non sarebbe allora un contratto che obblighi le parti o l'interprete a stare a un certo senso ma una mera convenzione semantica che, lungi dal vincolare in senso tecnico, configura uno degli indici (verosimilmente uno dei più importanti) da indagare al fine di estrarre il senso della comune intenzione *ex art.* 1362 c.c. e, per questa via, al fine di risolvere l'ambiguità del testo.

Queste considerazioni sembrano valere anche per la clausola d'interpretazione in quanto essa, al pari di ogni altro atto di interpretazione che provenga dai contraenti, è diretta ad indicare il senso che le parti intendono assegnare ad una parola o ad una locuzione contenuta nel loro accordo.

Si pensi al contratto che contenga un preambolo o una premessa in cui sia chiarito il senso di un'espressione polisemica presente nel testo. Dati un termine o una locuzione ambigui, le parti inseriscono una definizione all'interno del negozio, cioè una clausola d'interpretazione con la quale precisano il senso dell'enunciato dubbio.

In presenza di una simile clausola — quella, per tornare all'esempio illustrato sopra, in cui sia selezionato il senso della locuzione "crediti inesigibili" — appare pressoché pacifico (o, meglio, intuitivo) che il negozio sia munito dell'esclusivo significato in esso enunciato (11). Sembrerebbe, addirittura, che in questo caso, il testo si riveli all'esterno monosemico e non vi sia alcuna incertezza da superare. La clausola che stabilisca un certo nesso tra significante e significato pare infatti legarsi all'altra clausola, nella quale il significante è utilizzato, in modo da costituire un unico corpo, un'unica dichiarazione. Tanto che non si darebbero due dichiarazioni contrattuali, una che precisi il contenuto dell'altra, ma una sola dichiarazione, nella quale si congiungono la clausola semantica e quella propriamente dispositiva (12).

(11) Con varietà di accenti: F. CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, 145; R. SACCO, *L'interpretazione*³, in R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, II, Torino, Utet, 2004, 383-383; N. IRTI, *Testo e contesto. Una lettura dell'articolo 1362 del codice civile*, Padova, Cedam, 1996, 184 ss.; FERRO-LUZZI, *Del preambolo del contratto*, cit., 36; GENTILI, *Senso e consenso*, cit., 489, il quale tuttavia ipotizza che l'interprete « eccezionalmente (ma solo in presenza di argomenti molto forti) può anche giungere ad affermare che in una certa parte del testo i contraenti non sono stati fedeli al significato stipulativo ».

(12) CARNELUTTI, *loc. cit.* Questo congiungersi delle

Si tratta però di spiegare, sotto il profilo strettamente normativo, un siffatto combinarsi di dichiarazioni e come, soprattutto, la clausola valga a sciogliere l'equivocità delle parole.

A ben vedere, l'atto di associare a una clausola del contratto il senso convenuto con un'altra clausola del medesimo negozio non è altro dall'applicare un canone legale. Quando l'interprete legga le clausole sistematicamente, egli non applica un generico canone ermeneutico o linguistico, bensì un peculiare criterio di comprensione descritto da una norma giuridica.

Viene in rilievo il canone legale che chiede di considerare le clausole le une attraverso le altre, ricavando da ciascuna il significato conforme alla totalità del testo. La clausola di interpretazione sembra, in particolare, implicare innanzitutto l'applicazione del criterio previsto nell'art. 1363 c.c. (13). Considerando le clausole le une per le altre — e, dunque, accogliendo il senso determinato con la clausola interpretativa —, l'interprete trae il senso della comune intenzione, ossia il principale criterio per sciogliere la polisemia del negozio. La clausola d'interpretazione rivela, così, la comune intenzione dei contraenti, consentendo di ricavarla direttamente dal testo e rendendo superflua ogni altra indagine sul comportamento complessivo dei contraenti o su elementi extratestuali.

La clausola sembra quindi avere una duplice rilevanza all'interno delle norme sull'interpretazione del contratto, in quanto è da considerare sia ai fini dell'interpretazione sistematica, sia ai fini dell'interpretazione orientata alla ricerca della comune intenzione. Criteri che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza, non sono affatto alternativi e, bensì, concorrono nell'individuare il significato dell'accordo.

Il riferimento è all'orientamento della Cassazione, in base al quale la comune intenzione deve

parti del contratto in dichiarazioni unitarie è chiaramente supposto in alcune sentenze della Cassazione: così Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28749, secondo cui deve intendersi per senso letterale delle parole « tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già di una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato » (conforme Cass., sez. III, 28 agosto 2007, n. 28180).

(13) Così L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, Milano, Giuffrè, 1991, 168-169; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2001, 475, in ordine alle premesse contrattuali; M. CAPODANNO, *L'interpretazione del contratto*, Padova, Cedam, 2006, 151-152, in merito alle definizioni convenzionali.

essere ricercata al di fuori del testo soltanto laddove l'interpretazione complessiva delle clausole non valga a individuare gli scopi dei contraenti. Prima di compiere ogni indagine sul comportamento esterno al contratto, occorre procedere alla lettura sistematica del testo per ricavare la comune intenzione (14). Il canone interpretativo previsto nell'art. 1363 c.c. non è perciò autonomo rispetto alla ricerca della comune intenzione *ex art.* 1362 c.c. La lettura complessiva delle clausole sempre si volge a isolare gli scopi delle parti, che devono preliminarmente essere cercati all'interno del testo; soltanto quando tale operazione riesca infruttuosa, l'interprete deve allargare l'ambito dell'indagine e scrutinare l'agire complessivo dei contraenti. In questa prospettiva, la convenzione semantica inserita nel testo si deve considerare come un elemento suscettibile di chiarire gli scopi condivisi dalle parti ed enunciati nel contratto stesso attraverso la significazione convenzionale.

La clausola interpretativa sembra dunque restringere l'analisi interpretativa all'interno delle dichiarazioni.

Tale risultato, giova segnalare, non dipende da una speciale efficacia di tale clausola, come se essa possa precludere al giudice ogni indagine ermeneutica, derogando l'applicazione delle norme sull'interpretazione, ovvero possa generare l'obbligazione di intendere il senso dichiarato nel contratto. La clausola d'interpretazione, semplicemente, rende superflua l'indagine sull'agire delle parti al di fuori del negozio. L'ambiguità dell'espressione è superata mercé la comune intenzione che, in primo luogo, deve essere ricavata dalla lettura sistematica delle clausole.

In sintesi, la clausola di interpretazione sembra esigere l'applicazione degli art. 1362 e 1363 c.c. nei quali parrebbe raccogliersi ogni rilevanza giuridica.

5. I limiti della clausola d'interpretazione. —

La clausola d'interpretazione sconta due principali limiti, uno di ordine pratico e uno di ordine logico.

(14) Cass., sez. I, 26 marzo 20021, n. 8630; Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20294; Cass., sez. II, 30 settembre 2013, n. 22310; Cass., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18180; Cass., sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4176; Cass., sez. lav., 9 maggio 2006, n. 10636; Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28479; Cass., sez. II, 14 novembre 2002, n. 16022. Conformi sembrerebbero SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto*, cit., 329; SACCO, *L'interpretazione*, cit., 393, nota 3; CAPODANNO, *op. cit.*, 50 ss. In senso contrario milita però l'orientamento prevalente della dottrina, secondo cui la comune intenzione si dovrebbe ricavare al di fuori del testo: ad esempio, AND. GENOVESE, *L'interpretazione del contratto standard*, Milano, Giuffrè, 2008, 51 e 86.

Anzitutto, il numero di termini o di espressioni, ai quali i contraenti si studino di assegnare un senso, non può che essere limitato. Non è realisticamente ipotizzabile una clausola interpretativa la quale enunci il significato di tutti i vocaboli o di tutte le proposizioni presenti nel testo; da un punto di vista pratico, essa non può che ridursi nella definizione di alcuni vocaboli o di alcune proposizioni: di quei termini o di quelle locuzioni, che risultino di maggiore importanza nell'economia del contratto e che le parti avvertano di probabile ambiguità (15).

Ogni espressione linguistica non compresa nella convenzione semantica è, pertanto, da considerare secondo i codici di linguaggio generali. Accanto alle proposizioni o ai vocaboli il cui significato sia fissato dalle parti, restano giocoforza altre espressioni le quali rimangono esposte al rischio della polisemia.

Tale limite, come osservato sopra, ha carattere pratico più che logico, potendo astrattamente i contraenti svolgere l'esercizio definitorio in maniera compiuta, assegnando un dato senso ad ogni parola del contratto. Anche in questa ipotesi scolistica sarebbe, però, configurabile un altro limite, il quale è di natura strettamente logica e risulta tanto più radicale.

A ben vedere, la clausola interpretativa implica due ordini di parole, quelle che definiscono (le parole, appunto, della clausola) e quelle che sono definite (le parole delle altre clausole del contratto), *definiens* e *definiendum*.

Le prime parole non sono oggetto di definizione: la clausola interpretativa non chiarisce il significato dei termini di cui è composta, presupponendo i codici linguistici preesistenti. Ma, nel rimandare ai linguaggi correnti, essa è esposta al consueto rischio della polisemia: il significato della convenzione dei contraenti sul significato delle parole deve essere accertato sulla base dei codici vigenti, i quali associano alle parole un tasso naturale di ambiguità. Può pertanto verificarsi che, nel tentativo di eliminare la polisemia del testo *definiendum*, i contraenti elaborino un testo *definiens*, a sua volta, equivoco. Insomma, la polisemia che le parti intenderebbero superare può stare dentro le espressioni in cui è formulata la clausola interpretativa: donde il rischio che l'ambiguità di quest'ultima precluda di assegnare al negozio un senso univoco; che, cioè, sia proprio la polisemia della clausola interpretativa ad impedire di indivi-

(15) Cfr. CRIVELLARO, *La rilevanza dei preamboli*, cit., 784.

Clausola d'interpretazione

duare il significato che le parti vorrebbero attribuire al contratto, lasciando quest'ultimo nello stato dell'incertezza.

Tale limite sembra, almeno dal punto di vista logico, compromettere in radice l'ideale della univocità.

Difatti, ove cercassero di definire anche le parole della clausola di interpretazione, i contraenti giungerebbero a convertire il testo *definiens* in un testo *definiendum*. Essi, cioè, dovrebbero convenire una seconda clausola che sarebbe interpretativa della precedente clausola interpretativa. Ma anche per la successiva clausola interpretativa, in quanto fatta di parole, si porrebbe la medesima questione. Al fine di superare l'eventuale ambiguità della seconda clausola interpretativa, occorrerebbe dunque costituire una ulteriore e terza clausola interpretativa che abbia ad oggetto la seconda ma che, al pari delle altre, sarebbe a sua volta suscettibile di polisemia, in una sorta di procedimento circolare e inarrestabile.

6. *La clausola sulla interpretazione.* — In quanto volta a determinare il senso di certi termini o espressioni, la clausola interpretativa si distingue dalla clausola sulla interpretazione, ossia da quella che stabilisce i criteri da applicare nel procedimento ermeneutico. Se la prima implica un accordo sul senso, la seconda implica un accordo sulla tecnica per giungere al senso (16), ossia sul metodo attraverso il quale trascorrere dalle parole al significato del contratto. Una clausola di questo tipo non specifica qual è il senso di una certa espressione ma indica i criteri attraverso i quali interpretare il testo negoziale.

La clausola sulla interpretazione programma, cioè, lo statuto della interpretazione. Si pensi alla clausola con la quale le parti prevedano che le clausole plurivoche non devono essere intese secondo la prassi del luogo di conclusione del contratto, oppure alla clausola con la quale convengano che eventuali espressioni o clausole ambigue si devono considerare come non apposte (17).

Tali clausole sono frequenti nei negozi di peculiare rilevanza economica e attraverso di esse le parti, quasi diffidando delle regole di interpretazione statuale o della loro applicazione giudiziale,

(16) GENTILI, *Senso e consenso*, cit., 457.

(17) Una prima elencazione di tali schemi di clausole si legge in C. GRANELLI, *L'interpretazione come oggetto del contratto: gli accordi di interpretazione e gli accordi sull'interpretazione del contratto*, in *Obbl. contr.*, 2012, 10, 652-653. Una elencazione con vocazione di compiutezza si può prendere dal censimento elaborato dal Gruppo di lavoro contratti internazionali, fondato nel 1975 da Marcel Fontaine.

tentano di scrivere un contratto chiuso e autosufficiente, un cosiddetto *self-interpreting contract*, impermeabile a ogni esito ermeneutico che non sia stato previsto dagli autori.

Il problema principale che sollevano tali clausole è quello dell'ammissibilità o, più precisamente, della validità, in quanto esse implicano una deroga alle norme di legge dedicate all'interpretazione del contratto.

Come noto, la natura di queste ultime disposizioni, se dispositiva o cogente, è ancora controversa. Mentre risulta acquisito che esse configurino vere e proprie norme di legge e non semplici canoni logici di comprensione (18), si contrappongono varie opinioni circa la natura dei criteri legali di interpretazione.

Le posizioni oscillano dai fautori della tesi secondo cui le norme interpretative sarebbero inderogabili (19), ai fautori della tesi secondo cui tali norme sarebbero cedevoli (20); ai fautori, infine, della tesi in base a cui si dovrebbe distinguere norma da norma, non avendo tutte carattere imperativo (21).

A questa varietà di opinioni in ordine alla natura delle norme interpretative corrispondono

(18) Per la netta affermazione del carattere normativo sono CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti*, cit., 140 ss.; G. GORLA, *L'interpretazione del diritto*, Milano, Giuffrè, 1941, 22 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*³, Napoli, Jovene, 2002, 227; ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., 17; BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, cit., 31 ss.; M. COSTANZA, *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, X, 1993, 26; A. DI AMATO, *L'interpretazione dei contratti d'impresa*, Napoli, Esi, 1999, 50-51; A. RIZZI, *Interpretazione del contratto e dello statuto societario*, Milano, Giuffrè, 2002, 74 ss. L'idea che quelle interpretative siano vere e proprie norme giuridiche costituisce la premessa logica del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la violazione delle disposizioni dedicate all'interpretazione del contratto implicherebbe una violazione di legge suscettibile di ricorso in Cassazione: recentemente Cass., sez. II, 2 agosto 2024, n. 21793; tra le molte sentenze più risalenti, si vedano Cass., sez. II, 30 settembre 2013, n. 22310; Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28479; Cass. 21 maggio 1990, n. 4577; Cass. 15 settembre 1986, n. 5606; Cass. 6 marzo 1970, n. 547.

(19) G. OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, Zanichelli, 1943, 88, nota 1; DE NOVA, « The law which governs this Agreement is the law of the Republic of Italy », cit., 12-13.

(20) ZICCARDI, *Le norme interpretative speciali*, cit., 24; G. LIOTTA, *Interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1007; C. IBBA, *L'interpretazione degli statuti societari fra criteri oggettivi e criteri soggettivi*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, 538; ROPPO, *Il contratto*, cit., 476.

(21) CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti*, cit., 150-151; BIANCA, *Diritto civile*, cit., 416; GENTILI, *Senso e consenso*, cit., 489, nota 22.

pari orientamenti in ordine all'ammissibilità delle clausole che ad esse derogano. E così, per un verso, si reputa che le clausole sull'interpretazione in deroga ai criteri legali siano pienamente valide ed efficaci (22) e, per altro verso e al contrario, che esse siano insuscettibili di imporsi al giudice, siccome inidonee a generare obbligazioni verso terzi (23), oltre che contrarie a norme imperative.

Si può inoltre osservare come la clausola sull'interpretazione appaia scontare una, per così dire, eccedenza di funzione. Se le parti hanno in animo di fermare il significato del testo, attribuendo ad esso questo e non altro contenuto, possono, più semplicemente, convenire una clausola interpretativa rispetto a certi termini o certi enunciati. Liberi di scegliere i segni linguistici attraverso i quali costituire il testo del loro accordo (24), i contraenti hanno a monte la possibilità di utilizzare le parole meno equivoche o, per il caso che talune parole riescano insopprimibilmente polisemiche, di definirle in un lemmario apposto nel contratto. Al di fuori di questa ipotesi (che è quella, appunto, della clausola d'interpretazione), la convenzione sulle parti circa i criteri da applicare nell'interpretazione lascia alcuni dubbi, dato che essa sembra urtare contro norme imperative.

Michele Onorato

FONTE. — Art. 1362-1363 c.c.

LETTERATURA. — A. CRIVELLARO, *La rilevanza dei preamboli nell'interpretazione dei contratti internazionali*, in *Dir. comm. intern.*, 2001, 777 ss.; G. DE NOVA, « The law which governs this Agreement is the law of the Republic of Italy »: *il contratto alieno*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 1, 12 ss.; F. FERRO-LUZZI, *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premeso che" nel documento negoziale*, in *Quaderni romani di diritto commerciale*, a cura di B. LIBONATI e P. FERRO-LUZZI, Milano, Giuffrè, 2004; A. GENTILI, *L'interpretazione autentica del contratto*, in *Contr. impr.*, 2001, I, 1122 ss.; Id., *Interpretazione del contratto*, in questa *Enciclopedia, Contratto*, 2021, 636-666; C. GRANELLI, *L'interpretazione come oggetto del contratto: gli accordi di interpretazione e gli accordi sull'interpretazione del contratto*, in *Obbl. contr.*, 2012, 10, 647 ss.; M. ONORATO, *L'accordo di interpretazione*, Milano, Giuffrè, 2009.

(22) ZICCARDI, *op. cit.*, 25; GRANELLI, *L'interpretazione come oggetto del contratto*, cit., 653-654.

(23) DE NOVA, *op. ult. cit.*, 12-13 e BORTOLUZZI, *Forma e interpretazione*, cit., 51 ss.; CRIVELLARO, *La rilevanza dei preamboli*, cit., 777 ss.; M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*², Torino, Giappichelli, 2015, 54, e GENTILI, *Senso e consenso*, cit., 457.

(24) Si ricorda ovviamente l'insegnamento di G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, Cedam, 1969, 10 ss., sulla libertà delle parti nell'espressione della dichiarazione.

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANIA BARIATTI - MARTA CARTABIA - CLAUDIO CONSOLO

GIOVANNI D'AMICO - RICCARDO DEL PUNTA - FABRIZIO DI MARZIO

MASSIMO DONINI - BERNARDO GIORGIO MATTARELLA - LAURA MOSCATI

FRANCESCO RICCOBONO - ROBERTO ROMEI

pubblicazione fuori commercio

Isbn 9788828873945